

REGOLAMENTO N. 32 DEL 9 NOVEMBRE 2016

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITA' DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), SEZIONE II (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO), ARTICOLO 30-TER, E AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-TER DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SULLA VALUTAZIONE INTERNA DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 30, 30-ter, 215-bis e 215-ter del Codice.

VISTO il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, il Titolo I, Capo IX, Sezioni 1, articolo 262, il Capo XIII, Sezione 1 articoli 304, 306, 308 e Sezione 2, articolo 312 e il Titolo II, Capo IV, articoli 372 e 373;

VISTE le Linee guida emanate da EIOPA in tema di valutazione interna del rischio e della solvibilità;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

TITOLO II – PRINCIPI ED ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE INTERNA DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITA' DELL'IMPRESA

Capo I - Principi e ruolo della valutazione del rischio e della solvibilità

- Art. 4 (Valutazione interna del rischio e della solvibilità - ORSA)
- Art. 5 (Ruolo dell'organo amministrativo)

Capo II – Elementi della valutazione del rischio e della solvibilità

- Art. 6 (Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale)
- Art. 7 (Utilizzo di criteri e ipotesi diverse di rilevazione e valutazione del fabbisogno di solvibilità globale)
- Art. 8 (Valutazione dell'osservanza nel continuo dei requisiti patrimoniali obbligatori e dei requisiti in materia di riserve tecniche)
- Art. 9 (Valutazione degli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità)
- Art. 10 (Valutazione specifica degli attivi delle sedi secondarie nella valutazione dei rischi e della solvibilità)

Capo III – Obblighi informativi nei confronti dell'IVASS

- Art. 11 (Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità dell'impresa).

TITOLO III - VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ DI GRUPPO

Capo I – Principi e ruolo della valutazione

- Art. 12 (Valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo – ORSA di gruppo)

Capo II – Elementi della valutazione di gruppo

- Art. 13 (Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale e requisiti patrimoniali obbligatori del gruppo)
- Art. 14 (Requisiti specifici in caso di documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità)

Capo III – Obblighi informativi nei confronti dell’IVASS

Art. 15 (Trasmissione all’IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo)

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 (Disposizioni transitorie)

Art. 17 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 1	Politica di valutazione dei rischi e della solvibilità – contenuto minimale
Allegato 2	Evidenza di ciascuna Valutazione dei rischi e della solvibilità
Allegato 3	Contenuto minimale della Relazione ORSA per il Supervisore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 30, comma 7, 191 e 215-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal Regolamento delegato n. 35 del 2015 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
 - a) “Codice”, il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
 - b) “Atti delegati”, il Regolamento delegato 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;
 - c) “impresa”, l’impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione e di riassicurazione italiana; da intendersi la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
 - d) “Ultima società controllante italiana”, l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, del Codice;
 - e) “Organo amministrativo”, il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il Rappresentante generale;
 - f) “Alta direzione”, l’amministratore delegato, il direttore generale nonché l’alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;
 - g) “Valutazione del rischio e della solvibilità (cd. ORSA)”, la valutazione interna attuale e prospettica dei rischi e della solvibilità dell’impresa;
 - h) “Relazione ORSA per il supervisore” (cd. ORSA supervisory report), la relazione all’autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all’articolo 306 degli Atti delegati;
 - i) “Valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo (cd. ORSA di gruppo)”, valutazione attuale e prospettica dei rischi effettuata a livello di gruppo.
 - l) “documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità (cd. Singolo documento ORSA)”, un’informativa di vigilanza della valutazione attuale e prospettica dei rischi e della solvibilità, elaborata in un unico documento, avente per oggetto la valutazione del rischio e della solvibilità effettuata a livello di gruppo e a livello di alcune imprese controllate del gruppo alla stessa data e nello stesso periodo di riferimento, come previsto dall’art. 215-ter del Codice.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia;
 - b) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
 - e) alle ultime società controllanti italiane.

TITOLO II – PRINCIPI ED ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE INTERNA DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITA' DELL'IMPRESA

Capo I
Principi e ruolo della valutazione del rischio e della solvibilità

Art. 4
(Valutazione del rischio e della solvibilità - ORSA)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 30-ter del Codice, l'impresa effettua l'ORSA, in un'ottica attuale e prospettica:
 - a. almeno con cadenza annuale (cd. *regular* ORSA) con riferimento alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre);
 - b. e, comunque, ogni volta (cd. *non-regular* ORSA) che si presentano circostanze che potrebbero modificare in modo significativo il proprio profilo di rischio.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, elabora processi e procedure con tecniche appropriate e adeguate, commisurate alla struttura organizzativa e al sistema di gestione del rischio della stessa, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività svolta.
3. Nell'ORSA, l'impresa considera tutti i rischi inerenti alla propria attività individuando quelli significativi, intendendo per tali i rischi le cui conseguenze possono minare la solvibilità dell'impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali, e determina le corrispondenti esigenze di capitale. Ove possibile, l'impresa considera le interrelazioni tra i rischi, valutandoli sia singolarmente sia su base aggregata.
4. I processi di valutazione dei rischi di cui al comma 2 sono rivisti su base continuativa, per tenere conto sia delle intervenute modifiche nella natura, nella portata e nella complessità dell'attività dell'impresa e nel contesto di mercato, sia dell'insorgenza di nuovi rischi o del cambiamento di quelli esistenti. Particolare attenzione è posta alla valutazione dei rischi nascenti dall'offerta di nuovi prodotti o dall'ingresso in nuovi mercati.
5. La procedura di censimento dei rischi, le metodologie di valutazione e misurazione dei rischi nonché i relativi risultati sono adeguatamente tracciati e documentati.
6. La documentazione dell'ORSA è costituita quantomeno da:
 - a) la politica di cui all'articolo 5;
 - b) il mantenimento di evidenze che consentano la ricostruzione del processo seguito per ciascuna valutazione, assicurando la tracciabilità dei giudizi e delle informazioni su cui questi si fondano. Il contenuto minimale di dette evidenze è riassunto nell'allegato 2 del presente Regolamento;
 - c) una informativa interna, il cui livello di dettaglio è definito dall'impresa;

- d) una relazione ORSA per il supervisore di cui all'articolo 306 degli Atti delegati.
7. In coerenza con l'integrazione della valutazione del rischio e della solvibilità nella strategia operativa dell'impresa, di cui all'articolo 30-ter, comma 1, del Codice, l'impresa valuta le proprie strategie alla luce dei risultati ottenuti a seguito della valutazione dei rischi e della solvibilità e delle conoscenze acquisite durante il processo di questa valutazione almeno per quanto concerne:
 - a) la gestione del capitale;
 - b) il *business plan*;
 - c) lo sviluppo e la progettazione dei prodotti.
 8. Qualora l'impresa ritenga di considerare per l'ORSA una data di riferimento diversa da quella di cui al comma 1, lettera a, deve darne comunicazione all'IVASS almeno 60 giorni prima della menzionata data di riferimento, motivando tale scelta ed evidenziando che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio dell'impresa. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
 9. La data di riferimento individuata con le modalità di cui al comma 8 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'impresa, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.

Art. 5

(Ruolo dell'organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo partecipa attivamente al processo di valutazione del rischio e della solvibilità. Approva la politica di valutazione dei rischi e della solvibilità, i criteri e le metodologie seguite per le valutazioni dei rischi e della solvibilità, con particolare riguardo a quelli significativi.
2. La politica di valutazione dei rischi e della solvibilità, di cui al comma 1, include almeno i contenuti di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.
3. Le risultanze dell'ORSA, assieme all'evidenza delle metodologie utilizzate, sono trasmesse all'organo amministrativo che, dopo averle discusse e approvate, le comunica all'alta direzione e alle strutture interessate, unitamente alle conseguenti determinazioni cui lo stesso è pervenuto, con adeguato livello di dettaglio.
4. L'organo amministrativo approva altresì la relazione ORSA per il supervisore.

Art. 6

Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale

1. Nell'ambito dell'ORSA, l'impresa valuta il fabbisogno complessivo di solvibilità di cui all'articolo 30-ter del Codice e secondo quanto previsto dall'articolo 262 degli Atti delegati, anche in un'ottica di medio o lungo termine, fornendo una quantificazione del fabbisogno stesso e una descrizione delle ulteriori misure di gestione del rischio, non riconducibili ai presidi patrimoniali, inclusa l'applicazione di tecniche di mitigazione del rischio, ritenute necessarie per far fronte a tutti i rischi significativi, indipendentemente dal fatto che questi siano quantificabili.

2. L'impresa sottopone i rischi individuati come significativi a una serie sufficientemente ampia di prove di stress o analisi di scenari, al fine di fornire una base adeguata per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale.
3. Nell'ambito della descrizione di cui al comma 1, qualora alcuni rischi siano gestiti attraverso tecniche di mitigazione, l'impresa deve chiarire quali rischi vengano gestiti mediante le suddette tecniche e le relative ragioni sottostanti
4. La valutazione del fabbisogno complessivo di solvibilità include considerazioni sulla sufficienza delle proprie risorse finanziarie, che devono tener conto:
 - a) della qualità e della volatilità dei fondi propri, con particolare riguardo alla loro capacità di assorbimento di perdite sotto diversi scenari;
 - b) della concreta realizzabilità dei piani di gestione e acquisizione del capitale, qualora necessario.

Art. 7

(Utilizzo di criteri e ipotesi diverse di rilevazione e valutazione del fabbisogno di solvibilità globale)

1. Qualora per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale l'impresa utilizzi principi di rilevazione e valutazione diversi da quelli definiti all'art. 35-quater del Codice e all'art. 9 degli Atti Delegati, essa, nella relazione ORSA per il Supervisore:
 - a) illustra oltre agli elementi di cui all'articolo 263 degli Atti delegati, anche le ragioni per cui l'utilizzo di questi principi possa garantire una migliore considerazione del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa, nel rispetto dell'esigenza di una sana e prudente gestione dell'attività;
 - b) riporta una stima quantitativa dell'impatto sulla valutazione del fabbisogno di solvibilità globale derivante dall'utilizzo di questi principi.

Art. 8

(Valutazione dell'osservanza nel continuo dei requisiti patrimoniali obbligatori e dei requisiti in materia di riserve tecniche)

1. La valutazione del rischio e della solvibilità, include l'analisi sulla capacità di rispettare nel continuo i requisiti patrimoniali obbligatori di cui all'articolo 30-ter (co. 2, lett.b) del Codice. Al riguardo, l'impresa considera:
 - a) potenziali future variazioni significative del profilo di rischio e conseguenti potenziali effetti nel calcolo dei futuri requisiti patrimoniale di solvibilità (SCR) e requisiti patrimoniali minimi (MCR);
 - b) quantità e qualità dei fondi propri per l'intero periodo di pianificazione;
 - c) composizione dei fondi propri, in più livelli, e come tale composizione possa cambiare in relazione alle date di rimborso, alle restituzioni e alle scadenze durante il periodo cui il *business plan* si riferisce.
2. L'ORSA include anche la valutazione dell'osservanza, su base continuativa, dei requisiti in materia di riserve tecniche previste dal Titolo III, Capo II del Codice.
A tal fine la funzione attuariale:
 - a) accerta, nel continuo, che l'impresa rispetti i requisiti inerenti al calcolo delle riserve tecniche previsti dal Titolo III, Capo II del Codice;
 - b) individua i rischi potenziali derivanti dalle incertezze associate a tale calcolo.

Art. 9

(Valutazione degli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità)

1. L'impresa, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 30-ter, comma 2 lettera c) del Codice, valuta se il profilo di rischio si discosta dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e se tali scostamenti sono significativi. L'impresa può dapprima effettuare un'analisi qualitativa e, qualora tali scostamenti si dimostrino significativi, integrare l'analisi con appropriati approfondimenti di natura quantitativa.
2. Se, in esito all'analisi di cui al comma 1, è confermata la sussistenza di scostamenti significativi tra il profilo di rischio dell'impresa e le ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, l'impresa valuta le modalità con cui affrontare tali scostamenti, che includono:
 - a) perseguire un allineamento con le ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;
 - b) ove possibile, richiedere l'utilizzo di USP;
 - c) sviluppare un modello interno, completo o parziale, per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;
 - d) ridurre l'esposizione ai rischi dell'impresa.

Art. 10

(Valutazione specifica degli attivi delle sedi secondarie nella valutazione dei rischi e della solvibilità)

1. Le sedi secondarie di cui all'articolo 3, lettera b), includono nell'ORSA, la valutazione della permanente disponibilità di attivi assegnati alla sede secondaria. Al riguardo, l'analisi dovrà estendersi ai rischi relativi all'efficacia degli accordi contrattuali che riservano gli attivi della sede secondaria al soddisfacimento dei creditori assicurativi e degli altri eventuali creditori preferenziali, secondo il rispettivo grado di prelazione.

Capo III – Obblighi informativi nei confronti dell'IVASS

Art. 11

(Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità dell'impresa)

1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 312, comma 1, lettera b degli Atti delegati, l'impresa trasmette all'IVASS, annualmente, la relazione ORSA per il supervisore, entro le due settimane successive alla approvazione da parte dell'organo amministrativo delle risultanze dell'ORSA.
2. La trasmissione di cui al comma 1 avviene entro i termini indicati dall' articolo 312, comma 1, lettera c, degli Atti delegati per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali. Qualora l'impresa intenda inoltrarla in data diversa, dovrà comunicarlo all'IVASS almeno 60 giorni prima dei termini per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali, motivando tale scelta. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'impresa tenuto conto di quanto disciplinato nell'articolo 306 degli Atti delegati, redige la relazione ORSA per il Supervisore, in coerenza con i principi dell'articolo 30-ter comma 7 del Codice, seguendo la struttura di cui all'allegato 3.

4. La data di trasmissione individuata con le modalità di cui al comma 2 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'impresa, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.

TITOLO III

Valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo

Capo I

Principi e ruolo della valutazione

Art. 12

(Valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo – ORSA di gruppo)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 215-ter del Codice e tenuto conto dell'articolo 372 degli Atti delegati, l'ultima società controllante italiana effettua, con cadenza almeno annuale e con riferimento alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre), la valutazione dei rischi e della solvibilità di gruppo tenendo conto dei principi di cui al Titolo II del presente Regolamento, della struttura del gruppo e del relativo profilo di rischio.
2. L'ORSA di gruppo include i rischi significativi derivanti da tutte le entità che fanno parte del gruppo.
3. Ai fini dell'ORSA di gruppo, l'ultima società controllante italiana definisce un processo per la valutazione dei rischi a livello di gruppo, che includa anche quelli derivanti da imprese con sede legale in Stati terzi, da società non soggette a normative di settore e da altre società soggette a specifica normativa di settore. Detta valutazione tiene conto delle interdipendenze tra i rischi.
4. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 215-ter, l'ultima società controllante italiana comunica all'IVASS, almeno 60 giorni prima della data di riferimento di cui al comma 1, l'intenzione di trasmettere un documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità, motivando tale scelta e che deve comunque includere anche le informazioni richieste per le imprese controllate.
5. L'IVASS, in coerenza con le disposizioni dell' articolo 215-ter, del Codice effettua le proprie valutazioni in ordine all'intenzione di esercizio della facoltà di cui al comma 3 del citato articolo, tenendo conto anche dell'opinione dei membri del collegio dei supervisori che sia eventualmente costituito per la vigilanza sul gruppo. L'IVASS entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comunica all'ultima società controllante italiana l'esistenza di eventuali motivi ostativi all'esercizio della facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 215-ter.
6. L'esercizio della facoltà di cui al comma 4, una volta comunicato, si considera esteso anche agli esercizi successivi fino a diversa comunicazione da parte dell'ultima società controllante italiana, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS. Una nuova comunicazione sarà comunque necessaria nel caso di variazioni delle informazioni trasmesse all'IVASS ai sensi dell'articolo 14.
7. Qualora l'ultima società controllante italiana ritenga di considerare per l'ORSA una data di riferimento diversa da quella di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'IVASS almeno 60 giorni prima della menzionata data di riferimento, motivando tale scelta ed evidenziando che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio del gruppo. L'IVASS

comunica all'ultima società controllante l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

8. La data di riferimento individuata con le modalità di cui al comma 7 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'ultima società controllante, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.

Capo II

Elementi della valutazione di gruppo

Art. 13

(Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale e requisiti patrimoniali obbligatori del gruppo)

1. L'ultima società controllante italiana valuta in modo adeguato l'impatto di tutti i rischi specifici del gruppo e le interdipendenze all'interno del gruppo, nonché l'impatto di questi rischi e delle interdipendenze sul fabbisogno di solvibilità globale; nel far ciò, essa tiene conto delle caratteristiche specifiche del gruppo e della possibilità che alcuni rischi possono intensificarsi a livello di gruppo.
2. Coerentemente con i principi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, l'ultima società controllante italiana include nelle evidenze relative all'ORSA di gruppo una descrizione delle modalità con cui sono stati presi in considerazione i seguenti fattori per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale e per la verifica della conformità, nel continuo, dei requisiti patrimoniali obbligatori, tra cui:
 - a) l'individuazione delle possibili fonti di capitale all'interno del gruppo e l'individuazione del potenziale fabbisogno di capitale supplementare;
 - b) la valutazione della disponibilità, della trasferibilità o della fungibilità del capitale o dei fondi propri;
 - c) riferimenti a eventuali trasferimenti di capitali o fondi propri all'interno del gruppo, tali da avere un impatto significativo su un'entità del gruppo, e valutazione sulle relative conseguenze di detti trasferimenti;
 - d) l'allineamento delle strategie individuali con quelle stabilite a livello di gruppo;
 - e) i rischi specifici cui il gruppo potrebbe essere esposto, includendo ove previsti e se significativi:
 1. il rischio di contagio nel gruppo di situazioni di crisi emerse in una specifica entità;
 2. i rischi derivanti da rapporti infragruppo, con particolare riguardo a partecipazioni, riassicurazione, prestiti esternalizzazione;
 3. i rischi operativi legati alla complessità della struttura del gruppo;
 4. i rischi derivanti dalla complessità della struttura del gruppo.
 - f) la ragionevolezza degli effetti di diversificazione tra i diversi rischi applicati, a livello di gruppo e l'impatto di tali effetti sul fabbisogno di solvibilità globale.
3. Nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale del gruppo, l'ultima società controllante italiana include i rischi dell'attività in paesi terzi con modalità coerenti con quelle utilizzate per l'attività nello Spazio economico europeo, rivolgendo particolare attenzione alla valutazione della trasferibilità e della fungibilità del capitale.

Art. 14

(Requisiti specifici in caso di documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità)

1. Qualora l'ultima società controllante italiana abbia richiesto di esercitare la facoltà di cui all'articolo 215-ter, comma 3, nella medesima richiesta, l'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS:
 - a) un elenco delle imprese controllate per le quali le valutazioni individuali previste dall'articolo 30 ter del Codice, sono oggetto del documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità, compresa la ragione della scelta effettuata;
 - b) oltre la motivazione della richiesta, la descrizione di come vengono soddisfatti i requisiti di governance a livello di tali imprese e, in particolare, di come gli organi amministrativi delle imprese controllate sono coinvolti nel processo di valutazione e nell'approvazione del risultato;
 - c) una descrizione di come il singolo documento ORSA sia organizzato, al fine di consentire all'IVASS di separare le valutazioni individuali per le altre autorità di vigilanza nel collegio;
 - d) ove necessario, un'indicazione specifica sulle traduzioni richieste, con particolare attenzione alla tempistica e al contenuto.

Capo III

Obblighi Informativi nei confronti dell'IVASS

Art. 15

(Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo)

1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 373 degli Atti delegati, l'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS, entro due settimane dalla approvazione da parte dell'organo amministrativo delle risultanze dell'ORSA di gruppo, la relazione sull'ORSA di gruppo per il Supervisore. Detta relazione inviata all'IVASS in qualità di Autorità di vigilanza del gruppo riporta i contenuti di cui all'allegato 3 ed è redatta nella stessa lingua della relazione periodica di gruppo di cui all'articolo 372 degli Atti delegati.
2. La trasmissione di cui al comma 1 avviene entro i termini indicati dall'articolo 373 degli Atti delegati per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali. Qualora l'ultima società controllante italiana intenda inoltrarla in data diversa, dovrà comunicarlo all'IVASS almeno 60 giorni prima dei termini menzionati, motivando tale scelta. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La data di trasmissione individuata con le modalità di cui al comma 2 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'ultima società controllante, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.
4. Qualora sia stato redatto un singolo documento ORSA, l'ultima società controllante italiana assicura, ove vi sia stata richiesta da parte di un membro (o nuovo membro) del collegio dei supervisori, che sia fornita al membro richiedente una tempestiva traduzione nella lingua ufficiale di tale Stato membro, della parte dell'informativa relativa all'ORSA concernente l'impresa controllata.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, con riguardo all'ORSA relativa ai dati 2016, i termini di cui ai seguenti articoli sono così prorogati:
 - a. Il termine ultimo per la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 8, è fissato al 31 gennaio 2016. Resta ferma l'esigenza di motivare tale scelta ed evidenziare che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio dell'impresa. Rimangono fermi i termini con cui l'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi (30 giorni dal ricevimento della comunicazione).
 - b. Il termine ultimo per la comunicazione di cui all'articolo 12, comma 4, relativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 215-ter, comma 3 del Codice, è fissato al 31 gennaio 2016. Rimangono ferme le restanti disposizioni dell'articolo nonché i termini con cui l'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi (60 giorni dal ricevimento della comunicazione);
 - c. Il termine ultimo per la comunicazione di cui all'articolo 12, comma 7, è fissato al 31 gennaio 2016. Resta ferma l'esigenza di motivare tale scelta ed evidenziare che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio del gruppo. Rimangono fermi i termini con cui l'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi (30 giorni dal ricevimento della comunicazione).
 - d. La trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità di cui agli articoli 11, comma 2, e 15, comma 2, avviene rispettivamente entro il 5 giugno 2017, per l'impresa, ed entro il 17 luglio 2017 per il gruppo. Rimane fermo l'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1 e all'articolo 15, comma 1.

Art. 17 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

firma 1